

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

### **Art. 1 DEFINIZIONI**

I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali di vendita (nel seguito Condizioni) avranno il seguente significato:

- a) **DUEMME S.P.A.** con sede legale in Madignano(CR), Via E. Fermi 10/12 soggetto che emette l'offerta economica/contratto. Duemme S.p.a. esegue controlli radiografici industriali e non distruttivi in genere.
- b) **"Committente o Cliente"**: soggetto intestatario dell'offerta economica /contratto o utilizzatore finale nel caso in cui questi sia soggetto diverso, cui si applicano le presenti condizioni generali.
- c) **"Contratto"**: l'accettazione in forma scritta da parte del Committente dell'offerta e delle presenti "Condizioni generali" in relazione al servizio offerto. Le Condizioni generali sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'offerta.
- d) **"Servizio"**: attività prestata da Duemme S.p.a. consistente in controlli radiografici industriali e non distruttivi in genere.
- e) **"Offerta Economica"**, nel seguito "offerta", sarà inteso il documento riepilogativo dei servizi proposti da Duemme S.P.A. al Committente, comprensiva delle quantità e dei prezzi per singola voce.
- f) **"Campione"**: inteso come ogni bene oggetto proprio di una offerta/contratto, quale materiale da sottoporre a prove non distruttive.

### **Art. 2 OGGETTO**

Le presenti Condizioni Generali si applicano agli interventi e prestazioni di servizi eseguiti da Duemme S.P.A. nell'ambito della propria attività, pertanto si conviene che siano valide per tutte le prestazioni di servizi effettuate dalla Duemme S.p.a. a fronte di Ordini di Acquisto/Accordi specifici che verranno emessi di volta in volta. Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto da Duemme S.p.a..

L'elenco dei servizi e delle prestazioni, unitamente al listino prezzi, saranno indicati in dettaglio nell'offerta economica formulata dalla Duemme S.p.a. e comunicata alla Committente.

Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di Duemme S.p.a.

### **Art. 3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

La conclusione del contratto si avrà con la comunicazione a Duemme S.P.A. della accettazione da parte del Committente dell'offerta e ciò mediante sottoscrizione per accettazione in ogni sua pagina dell'offerta e delle Condizioni Generali del contratto. La comunicazione dell'accettazione potrà avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo [info@duemme.net](mailto:info@duemme.net) o a mezzo fax al n. 0373 658845.

#### **3.1 - Rischi Derivanti Dal Campione**

Il Committente ha l'obbligo di informare per iscritto Duemme S.p.a. dei rischi inerenti il campione da sottoporre alle prove, identificando i pericoli relativi derivanti dalla natura del campione stesso qualora il requisito sia applicabile.

#### **3.2 – Modalità Di Gestione Del Campione**

Il Committente ha l'obbligo di informare per iscritto la Duemme S.p.a. qualora il Campione sottoposto alle prove richieda, per le sue caratteristiche intrinseche una particolare modalità di gestione comunicando altresì ogni notizia necessaria affinché Duemme S.p.a. possa svolgere correttamente la propria prestazione. Resta inteso che eventuali costi aggiuntivi nascenti dalla particolare modalità di gestione del campionamento sono da intendersi a carico della Committente. Il Committente consegna a Duemme S.p.a. i relativi Campioni muniti di regolare documento di trasporto di consegna.

Il ritiro del Campione, al termine dell'incarico, verrà effettuato direttamente dal Committente a proprie spese.

### **3.3 – Rapporti In Lingua**

Il Committente ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Duemme S.p.a., all'atto dell'accettazione dell'offerta, la necessità di ottenere i documenti di cui ai rapporti di prova, relazioni o ogni altro documento emesso da Duemme S.p.a. a seguito dell'attività svolta, tradotti anche in lingua inglese. Gli eventuali costi aggiuntivi richiesti per la traduzione saranno a carico del Committente.

### **3.4 – Obblighi In Materia Di Sicurezza**

Nel caso di attività in trasferta presso il Committente, quest'ultimo si impegna a richiedere a Duemme S.p.a. tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dell'avvio delle attività.

E' altresì obbligo del Committente segnalare a Duemme S.p.a. mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali) i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativo del personale presente sul luogo dell'intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto a Duemme S.p.a. in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni offerta economica accettata tra le Parti. Duemme S.p.a. si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente; gli oneri di questo sopralluogo sono a carico del Committente.

## **4.– OBBLIGHI DI DUEMME S.P.A.**

Duemme S.p.a. si impegna ad adempiere l'incarico assunto in autonomia e indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione del medesimo, nel rispetto delle indicazioni tecniche ricevute dal Committente e delle pattuizioni di cui al contratto.

Duemme S.p.a. si impegna ad informare il Committente circa ogni modifica alle seguenti Condizioni Generali inviando la nuova revisione per presa visione e successiva accettazione.

### **4.1 Archiviazione documentale**

La Duemme S.p.a. si obbliga a conservare le registrazioni relative ai controlli radiografici e non distruttivi in genere, per un periodo di anni quattro (4) dal momento della loro approvazione e rilascio al Committente.

### **4.2 – Tempi di esecuzione**

Laboratorio e prove non distruttive: Duemme S.p.a. rende disponibili gli esiti delle prove al Committente secondo i termini concordati nell'offerta economica. Nel caso in cui Duemme S.p.a. fosse costretta a derogare tali termini, provvederà ad avvisare il Committente. Durata e termini dell'esecuzione di servizi richiesti a Duemme S.p.a. sono da intendersi come indicativi e non vincolanti per Duemme S.p.a.; in ogni caso nulla sarà dovuto alla Committente nel caso di ritardato rilascio dei certificati o rapporti di prova.

Eventuali urgenze – esiti entro 5 giorni lavorativi – dovranno essere preventivamente concordate con Duemme S.p.a. e potranno comportare un sovrapprezzo che verrà comunicato dopo aver verificato l'effettiva possibilità di assolvere alla richiesta inoltrata.

### **4.3 Obblighi In Materia Di Sicurezza**

Duemme S.p.a. si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato ed addestrato per le attività oggetto di offerta, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva, etc.

Duemme S.p.a. si impegna a fornire nei tempi prestabiliti prima dell'accesso sul luogo di lavoro nel caso di attività svolte presso il Committente o in sedi da lui segnalate, la documentazione richiesta per la successiva redazione del DUVRI da parte del Committente. Gli oneri dovuti per la preparazione della documentazione necessaria per accedere al sito di lavoro (da richiedere entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'attività) sono valutati a forfait per un importo pari a € 90,00 che verrà comunicato tempestivamente.

## **Art.5 USO DEL MARCHIO E LOGHI**

Il committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all'interno della documentazione ricevuta da Duemme S.p.a. E' fatto divieto l'utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo Duemme S.p.a. presenti sulla documentazione rilasciata da Duemme S.p.a. al Committente.

Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nelle presenti Condizioni generali di vendita, la Committente dovrà corrispondere una penale pari ad € 2.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

## **Art. 6 VALIDITA', TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I termini e le modalità di pagamento sono specificatamente indicati all'interno della offerta economica facente parte integrante delle presenti condizioni generali. L'importo minimo per ogni singola fattura è pari ad euro 150,00; validità dell'offerta: 3 mesi.

## **Art. 7 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dovuto dalla Committente per i servizi prestati dalla Duemme S.p.a. è stabilito in base alle tariffe Duemme S.p.a. in corso ed indicato nell'offerta facente parte integrante delle presenti condizioni generali.

## **Art. 8 ONERI PER ATTIVITA' ITINERANTI**

Le Condizioni Generali applicabili per le attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti rispetto ai locali di Duemme S.p.a. seguiranno il seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato.

### **8.1. Oneri a Carico del Committente**

- messa in sicurezza del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle informazioni inerenti la sicurezza stessa;
- assistenza e gestione di eventuali mezzi di sollevamento (ponteggi, cestelli, gru, montacarichi, etc.);
- illuminazione ed energia elettrica.

Rimangono inoltre a carico del Committente:

- oneri dovuti a eventuali soste forzate derivanti da cause non imputabili a Duemme S.p.a. quantificabili per singolo tecnico al costo di €/h 52,00;
- oneri di trasferta per le attività non effettuate a causa di eventi non imputabili a Duemme S.p.a. (es. condizioni meteo).

### **8.2. Oneri a carico di DUEMME S.P.A.**

- Oneri previsti per la sicurezza, DPI dispositivi individuali di protezione, formazione, etc.
- Personale opportunamente formato e qualificato;
- attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione dell'attività.

## **Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Duemme S.p.a. avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. inviando al Committente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o PEC nei seguenti casi:

a) Il Committente sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute di un periodo superiore a quindici giorni; nel caso di prestazioni periodiche Duemme S.p.a. avrà diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni ancora da eseguire fino all'intervenuto pagamento;

b) Il Committente sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti di cui al punto 2. (divieto di cessione del contratto) 3.4 (Tutela della sicurezza), 5. (Uso del marchio e Loghi) delle presenti condizioni;

c) Il Committente sia posto in liquidazione, o cessi l'attività, o sia ammessa in concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero sia dichiarata fallita.

In caso di risoluzione contrattuale resteranno definitivamente acquisiti a Duemme S.p.a. tutti gli importi corrisposti dal Committente.

## **Art. 10 FORO COMPETENTE**

Il contratto e le condizioni generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.

## **Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI**

Le presenti condizioni generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. Nessuna modifica avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle parti. Il Committente si impegna ad indicare all'atto dell'accettazione dell'offerta economica l'indirizzo di posta ordinaria e posta elettronica, il numero di telefono, fax e nominativo della persona di riferimento a cui Duemme S.p.a. invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto.

## **Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY**

Con riferimento al disposto del Decreto legislativo 196/2003 circa la Tutela dei dati personali, il Committente e Duemme S.P.A. si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi alla propria società, utili ai fini di Legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti negli ordini/contratti emessi, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto, con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso al trattamento sopra descritto e nei limiti delle finalità sopra citate.